



COMUNE DI MASSERANO

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

Reg. Pubbl. n° 606

ORDINANZA N. 12 DEL 23/12/2020

OGGETTO: DISCIPLINA DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE PER L'ANNO 2021 - SALDI INVERNALI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 15, comma 3, del D.lgs. 31/03/1998 e ss.mm. e ii. e dell'art. 14; 1 comma, della L.R. 12/11/1999, n. 28 e ss. mm., le vendite di fine stagione (c.d. saldi) riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo;
- ai sensi dell'art. 15, comma 6, del D.lgs. 31/03/1998 e ss.mm., le Regioni disciplinano le modalità di svolgimento, la pubblicità, i periodi e la durata delle vendite di fine stagione;
- ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R. 28/99, la Giunta Regionale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato – Regioni, fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione invernali ed estive; mentre i Comuni a partire da tali date fissano annualmente la durata delle suddette vendite fino ad un massimo di otto settimane anche non continuative per ciascun periodo;

Richiamato, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 28/1999, la data di inizio dei saldi invernali per l'anno 2021, conformemente alle decisioni assunte nella sede interistituzionale della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 24 marzo 2011 e alla D.G.R. n. 3-8048 del 12 dicembre 2018, decorrerà dal 5 gennaio 2021 e che:

- la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dal 5 gennaio 2021;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 'Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19', e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 'Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19'";

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 6 novembre 2020, n. 127 "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanita' pubblica. Revoca dei DD.P.G.R. n. 120 del 26 ottobre 2020 e n. 123 del 30 ottobre 2020";

Dato atto che secondo le indicazioni individuate con Deliberazione della Giunta Regionale 4 dicembre 2020, n. 53-2490 "Emergenza COVID 19. Legge regionale 28/1999, articoli 14 e 14 bis. Disposizioni in deroga al divieto di svolgimento delle vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti i saldi invernali 2021, di cui all'art. 14 bis, comma 1 della Legge regionale 28/1999 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 114)", la Regione Piemonte, consentendo lo svolgimento delle vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti la data di inizio dei saldi invernali per l'anno 2021, ha fissato la seguente data di inizio delle vendite di fine stagione come segue:

- saldi invernali: da martedì 5 gennaio 2021;

Visto l'art.15, comma 3 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;

Visti gli artt. 14, 14-bis della L.R. 12 novembre 1999, n. 28, così come modificato dalla L.R. 11 marzo 2015, n. 3;

Visto l'art. 107 del D.Lgs 267/2000;

ORDINA

di fissare ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R. 28/99 e ss.mm.ii e delle indicazioni di cui alla Delibera Giunta Regionale n. 3-8048 del 12/12/2018 i seguenti periodi in cui possono essere effettuate le vendite di fine stagione nell'ambito del territorio comunale per l'anno 2021:

- **Saldi invernali da martedì 5 gennaio 2021 a martedì 2 marzo 2021;**

AVVERTE

Che le vendite di fine stagione (c.d. saldi) da tenersi nell'anno 2021 sono regolate come segue:

- 1) l'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile all'esterno, almeno 3 (tre) giorni prima della data prevista per l'inizio delle anzidette vendite, indicandone il periodo di svolgimento e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal Comune, a tutela dei consumatori.
- 2) nei 30 (trenta) giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo;
- 3) l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni temporali individuate dal Comune ed è sanzionabile ai sensi di legge in caso di violazione delle stesse;
- 4) l'attività deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice del Consumo approvato con D.Lgs. 06.09.2005, n. 206;
- 5) le violazioni alle presenti disposizioni sono punite ai sensi dell'art. 22, commi 3,6 e 7 del D.Lgs. 114/98. In caso di particolare gravità o di recidiva, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni. Tali disposizioni non si applicano alle vendite disposte dall'Autorità Giudiziaria od a seguito di esecuzione forzata.

L'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento;

Il presente provvedimento viene reso disponibile al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line per tutto il periodo dell'efficacia dello stesso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ed eventuale istanza di sospensione, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, al T.A.R. Piemonte, ovvero nel termine di 120 (centoventi) giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile del Servizio
Fantone Sergio